

REGOLAMENTO CONCESSIONE CREDITI GIUNTI O.S.

Art. 1 – Crediti Giunti O.S.

L'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana mette a disposizione di tutti i propri iscritti l'utilizzo gratuito di crediti Giunti O.S.

Art. 2 - Diritto di utilizzo

L'Ordine concede il diritto d'uso dei crediti agli psicologi iscritti all'Albo sez. A e sez. B per quanto di competenza che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione e che siano in regola con il pagamento della quota contributiva.

Il diritto di uso del credito cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di:

- trasferimento ad altro Ordine;
- cancellazione o sospensione dall'Albo;
- insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione;
- mancato rispetto del presente Regolamento;
- morosità.

Art. 3 - Modalità di utilizzo

L'iscritto interessato deve fare richiesta scritta compilando il modulo Google all'interno della sezione dedicata del sito www.oprs.it/servizi/crediti-giunti-testing/ indicando i propri dati anagrafici, il nome del test o dei test e l'area di competenza in cui si opera. L'addetto di segreteria provvederà ad assegnare la parte dei crediti ed i test richiesti. Arriverà una email all'utente psicologo con l'anagrafica per l'accesso. Importante da parte dell'interessato, all'atto della richiesta, fornire l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in uso e nel caso sia già registrato sul portale della Giunti O.S. specificarlo, fornendo l'indirizzo di posta utilizzato.

Art. 4 – Crediti erogati

Verranno erogati crediti pari al valore del/dei test richiesti. Le richieste potrebbero essere sottoposte ad eventuale valutazione. I crediti verranno erogati entro 30 gg dalla richiesta e devono essere impegnati entro ulteriori 30 giorni.

Art. 5 – Responsabilità ed utilizzo improprio

L'utilizzo improprio del credito o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento comporta l'esclusiva responsabilità del richiedente, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'OPRS che ne ha rilasciato l'autorizzazione, e dà facoltà all'OPRS, oltre alla revoca all'autorizzazione dell'uso del credito, di richiedere il risarcimento del danno provocato e di esaminare il comportamento dell'iscritto sotto il profilo deontologico.

Art. 6 – Limitazioni

La richiesta è strettamente personale. I crediti non sono cedibili ad altri. Il richiedente potrà usufruire dei crediti assegnati nel tempo previsto per l'erogazione del test, in ogni caso non oltre 30 giorni di modo che, i crediti assegnati e non utilizzati possano essere ridistribuiti ad altri iscritti.

Verranno prese in carica esclusivamente le richieste pervenute secondo quanto disposto dall'art.3 del presente Regolamento.